

## **SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2021**

### **Relazione ex art. 28 l.r. n. 34/1978**

#### **Titolo I – Ambito istituzionale**

**Art. 1 (Disposizioni sull'invio al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda S.p.A. e da Aria S.p.A. in qualità di centrale di committenza. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/1975 e del comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 33/2007)**

La proposta normativa ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 9/1990)**

La modifica, in quanto di carattere ordinamentale, è neutrale dal punto di vista finanziario per la finanza regionale.

#### **Titolo II Ambito economico**

**Art. 3 (Modifiche all'articolo 61 della l.r. 31/2008)**

Le modifiche proposte, di natura ordinamentale, non hanno riflessi di carattere finanziario.

**Art. 4 (Modifiche agli articoli 158 e 161 della l.r. 31/2008)**

Le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto di carattere ordinamentale.

**Art. 5 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 6/2010)**

La modifica di cui al comma 1, lett. a), relativa al rilascio della carta di esercizio, è neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto ci si limita ad allineare la disciplina vigente alle attuali modalità di compilazione e gestione della carta di esercizio.

Neutrale dal punto di vista finanziario è anche l'estensione dell'obbligo del possesso della carta di esercizio anche per gli operatori che esercitano l'attività esclusivamente su posteggio isolato (sempre lett. a)). Anche tali operatori si avvarranno, infatti, a partire dalla fine dell'anno, della Carta di Esercizio virtuale. L'introduzione della carta di esercizio virtuale, comporterà sì una revisione parziale dell'applicativo Carta di Esercizio, ma non sarà necessario il ricorso a risorse aggiuntive, in quanto verranno rimodulate specifiche attività di sviluppo già previste per il 2021 (rif. Incarico di sviluppo 2021 conferito ad ARIA S.p.A. n. 21SH3).

Di carattere ordinamentale la previsione di cui alla lett. b) inerente alla modalità di esibizione della carta.

**Art. 6 (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della l.r. 6/2010)**

La previsione di un ulteriore differimento del termine di applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 89 bis, comma 4 bis, della l.r. 6/2010 in relazione all'obbligo per i titolari di impianti di erogazione carburante di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e metano (comma 1, lett. a)), non determina una rinuncia ad un credito che non si è prodotto, quanto il venir meno, fino alla data del termine di differimento, dell'esercizio della potestà sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di cui al di cui all'articolo 89 bis, comma 1. In ogni caso l'eventuale minore entrata che si profila per i Comuni interessati da detti impianti qualora la norma dovesse essere applicata agli otto impianti non ancora in esercizio, determinerebbe una minore entrata complessiva per la finanza pubblica variabile da 4.000 euro (500 euro per 8) a 16.000 euro (2.000 per 8). La minore entrata è ritenuta preferibile rispetto al rischio di comminare sanzioni che potrebbero essere contestate dai proprietari degli impianti per ritardi a loro non imputabili.

Neutrali per la finanza pubblica le modifiche di cui alle lettere b) ed c) che, avendo la sola finalità di meglio chiarire l'ambito di applicazione delle sanzioni, favoriscono la riduzione di richieste interpretative e di ricorsi amministrativi sugli atti assunti.

**Art. 7 (Modifiche agli articoli 63, 64 e 69 della legge regionale n. 27 del 1 ottobre 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”)**

La revisione normativa proposta (artt. 63, 64, 69) non ha riflessi finanziari sul bilancio regionale avendo carattere ordinamentale. Essa si limita infatti ad adeguare la disciplina di cui alla legge regionale 27/2015 alla sopravvenuta disciplina statale in materia di accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, e ad adeguare la disciplina sanzionatoria regionale conseguentemente all'allineamento con le disposizioni statali.

**Art. 8 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 26/2014)**

La modifica proposta non ha impatti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

**Titolo III – Ambito socio-sanitario**

**Art. 9 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 1/2003)**

La modifica ha carattere ordinamentale in quanto si limita a differire il termine per l'approvazione dei bilanci delle ASP ed è pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

**Titolo IV – Ambito territoriale**

**Art. 10 (Introduzione dell'articolo 27 bis alla l.r. 16/2016 in tema di decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico)**

Dal punto di vista finanziario, la norma non produce impatti su minori entrate o maggiori oneri, configurandosi invece come possibile alternativa alla richiesta alla Giunta regionale di appositi stanziamenti per finanziare i necessari ed onerosi interventi di riqualificazione del patrimonio. In questo senso, solo a titolo esemplificativo, si osserva che in base a quanto individuato dalla linea b) del Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P., ex art. 4 del decreto-legge n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014, effettuare una ristrutturazione di un singolo alloggio – senza quindi alcun intervento sul corpo fabbrica – può essere stimato un fabbisogno economico medio di circa 50.000 euro. Invece, nell'ipotesi di decadenza dal vincolo di destinazione a servizi abitativi pubblici i proventi derivanti da eventuale alienazione o valorizzazione di tali beni verrebbero utilizzati per la manutenzione del patrimonio destinato a servizio abitativo pubblico.

**Art. 11 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012)**

Il riconoscimento di autonomia patrimoniale alle agenzie TPL, come previsto dalla modifica del comma 5 dell'art. 7 della l.r. 6/2012 (lett. a)), determinerà in prospettiva l'incremento del patrimonio delle stesse a seguito dell'acquisizione nel tempo di beni mobili e immobili. La modifica è tuttavia neutrale dal punto di vista finanziario. Essa, infatti, non incide sul contributo ad esse riconosciuto per il riparto delle risorse del TPL. Si evidenzia, in particolare, che l'acquisizione dei beni mobili e immobili necessari per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale (es. paline, pensiline), si rende *in primis* necessario a causa del vincolo di reversibilità dei beni a favore di un Ente Pubblico, previsto in alcuni atti di stanziamento delle risorse da destinare agli investimenti da parte dello Stato. In tali casi non risulta possibile individuare tale vincolo in capo né ai Comuni, né alle Province/Città Metropolitana, in quanto l'esercizio associato delle funzioni è già passato in capo alle Agenzie per il TPL.

Neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto di carattere procedurale, anche le modifiche al comma 10.4, introdotte dalle lettere b) e c), essendo riferite al rinnovo e alla durata degli incarichi degli organi di rappresentanza.

Infine, di carattere ordinamentale e pertanto finanziariamente neutrale anche la modifica al comma 14, di cui alla lett. d), in quanto si limita ad introdurre la possibilità per gli enti locali di stabilire di esercitare in forma associata nell'ambito delle Agenzie TPL ulteriori funzioni, con possibilità peraltro di conseguire economie di scala.

**Art. 12 (Disposizioni sulla durata delle convenzioni tra Regione e consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2009)**

La modifica normativa dell'articolo 6, commi 12 bis e 12 quinquies, della l.r. 10/2009, è di natura ordinamentale, in quanto interviene sulla disciplina generale applicabile alle nuove convenzioni tra la Regione e i Consorzi di bonifica interessati, pertanto, di per sé non assume rilievo finanziario.

Quanto all'applicabilità ai rapporti in essere delle modifiche riguardanti i possibili rinnovi, si evidenzia che – allo stato – vi sono cinque convenzioni in corso con la Regione: Consorzio Media Pianura Bergamasca, scadenza 31/12/2021; Consorzi Territori del Mincio e Garda Chiese, scadenza 31/12/2022; Consorzi Est Ticino Villoresi e Muzza Bassa Lodigiana, scadenza 31/12/2023.

La proposta di modifica normativa tende ad una modulazione delle risorse più aderente alle effettive esigenze dei territori, tenuto conto che alcuni degli ingenti finanziamenti assicurati a partire dal 2020 (Legge 9, Piano Lombardia e bandi connessi) sostengono categorie di intervento simili a quelle previste in convenzione. In tal modo, sarà possibile convogliare più rapidamente le risorse verso bisogni emergenti.

Nel periodo di durata delle singole convenzioni non si modifica il relativo fabbisogno di risorse finanziarie, le quali sono già stabilite in convenzione (comma 12 quater dell'art. 6 della l.r. 10/2009), mentre la possibilità di reimpiego di eventuali economie va riferita ad un nuovo Programma di interventi nell'ambito della stessa convenzione in essere (comma 12 quinquies) e, in ogni caso, entro il termine di scadenza della stessa, quindi senza possibilità di 'automatico trasferimento' di importi eventualmente inutilizzati nella nuova convenzione tra Regione e consorzio di bonifica interessato.

**Art. 13 (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003)**

Le modifiche proposte agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003 hanno carattere ordinamentale e non presentano riflessi finanziari.

**Art. 14 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 9/2005)**

La modifica, volta a rettificare un refuso derivante da un errato rinvio normativo interno all'articolo 3 della l.r. 9/2005, ha carattere ordinamentale e non ha riflessi finanziari.

**Art. 15 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 15/2021)**

L'allineamento del quadro legislativo regionale a quello statale darà maggiore certezza a operatori del settore e alle autorità competenti sulle prescrizioni di settore e, conseguentemente, sull'applicazione delle relative sanzioni amministrative regionali. La modifica ha natura ordinamentale ed incide su disposizioni non ancora applicabili (il comma 5 dell'art. 15 della l.r. 15/2021 ne prevede l'applicabilità dal 1° febbraio 2022) e non determina impatti di natura finanziaria.

**Art. 16 (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell'art. 5 bis, comma 2, della l.r. 73/1989, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 5/2021, abrogazione dell'art. 55 quater della l.r. 31/2008, come introdotto dall'art. 11 della l.r. 7/2021, modifica dell'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, come sostituito dall'art. 21 della l.r. 8/2021, modifica dell'art. 23, comma 4, della l.r. 6/2015, come modificato dall'art. 5 della l.r. 8/2021, modifica dell'art. 27 bis della l.r. 6/2015 come introdotto dall'art. 19 della l.r. 15/2021, modifica dell'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 15/2021, abrogazione del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 6/2016)**

Le modifiche e le abrogazioni proposte, intese a dare attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione, hanno natura ordinamentale/procedimentale e sono pertanto neutrali dal punto di vista finanziario.